



**COMUNE DI PALAIA**  
**Provincia di Pisa**

*56036 Palaia - Piazza della Repubblica n° 56*  
*P.I. 00373580505*  
*Tel. 0587/62141 - Fax 0587/622539*  
*www.comune.palaia.pi.it*

**ORDINANZA N. 10 DEL 16/10/2018**

**OGGETTO: Ordinanza relativa all'esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia su fossi e canali di scolo e terreni incolti.**

**IL SINDACO**

**Considerato** che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;

**Considerato** che la presenza dei terreni incolti e delle aree inquinate per motivazioni diverse, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, tali da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

**Visto** lo stato di manutenzione delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio di questo comune;

**Rilevato** che eventuali cattive condizioni di viabilità delle stesse sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale della lavorazione dei campi;

**Visto** che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;

**Accertato** che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l'uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;

**Visto** il D.Lgs. 1/2018, D.Lgs. 112/98 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

**Vista** l'O.P.C.M. n. 306 del 28 Agosto 2007 art. 1 comma 5, nella parte in cui deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre il potenziale incendiario dei campi anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;

**Visto** l'art. 255 del D. L.vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

**Visto** il T.U. delle LL.SS. n. 1265/34 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

**Visto** il D. Lgs. 1/2018;

**Vista** la legge 21/11/2000 n. 353;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi:

- di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti 1,2,3,e 4, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso **ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE** e in ogni caso, ogni qualvolta necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, e/o tale da provocare per incuria, seri problemi di igiene, per la proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

1) **Taglio dell'erba** e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;

2) **Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante** e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.

3) **Taglio di radici ed in genere di parti arboree** che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.

4) **Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo** delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

## AVVERTE

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria prevista **dall'art. 15 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale**, ai sensi degli artt. 29, 31 e 33, del Codice della Strada (D. Lgs n. 285 del 30.04.1992) e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.

Che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art.70 comma 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Ordina altresì di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione sul territorio comunale.

Il personale dell'ufficio di polizia locale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Diana Marconcini, comandante della Polizia Locale presso il Comando di Palaia.

Dalla residenza comunale, lì 16/10/2018



**IL SINDACO**

Marco Gherardini